

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/625 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 2020**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione e la decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato I di tale regolamento e le condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato II di tale regolamento, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.
- (2) Alcune categorie di partite di alimenti e mangimi sono escluse dal campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a condizione che il loro peso lordo non sia superiore a 30 kg. Dato che i pericoli riguardano i prodotti stessi e non i loro contenitori immediati o imballaggi, questo limite di peso dovrebbe riguardare solo i prodotti stessi. È pertanto opportuno modificare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di sostituire il riferimento al peso lordo con un riferimento al peso netto.
- (3) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

- (4) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri nel 2019 in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (*) evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (5) In particolare per le partite di arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. Inoltre, per le miscele di spezie provenienti dal Pakistan, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana dovuti alla possibile contaminazione da aflatossine, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire le voci relative a tali partite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (6) A causa dell'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 669/2009 nel primo semestre del 2019, è opportuno aumentare la frequenza dei controlli fisici e di identità sui fagioli del Kenya e sulle uve secche e le melagrane della Turchia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali partite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (7) I semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda sono già soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di *Salmonella* rispettivamente dal luglio 2017 e dal gennaio 2017. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano un aumento del tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.
- (8) Al fine di tutelare la salute umana nell'Unione è quindi necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi indicano l'assenza di *Salmonella* in 25 g. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda e inserirle nell'allegato II di tale regolamento.
- (9) Inoltre, i peperoni della specie *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan sono già soggetti ad un livello accresciuto di controlli ufficiali dal gennaio 2018 per la verifica della presenza di residui di antiparassitari. Tale tasso di frequenza è già stato aumentato dal 10 % al 20 % nel gennaio 2019 a causa di un elevato grado di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità per i peperoni della specie *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e un aumento del tasso di non conformità per i peperoni della specie *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan dopo l'incremento dei controlli ufficiali. Dopo l'istituzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali sono state trasmesse varie notifiche con il sistema RASFF riguardanti entrambi i prodotti. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi alimenti nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana.
- (10) Al fine di tutelare la salute umana nell'Unione è quindi necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i peperoni della specie *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan. In particolare, tutte le partite di peperoni (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per verificare la presenza di residui di antiparassitari e tutti i risultati indicano che non sono stati superati i livelli massimi di residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai peperoni della specie *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan e inserirle nell'allegato II di tale regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

- (11) Per le foglie di curry provenienti dall'India è diminuita la frequenza dei casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri. È pertanto opportuno sopprimere dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la voce relativa alle foglie di curry dell'India e inserirla nell'allegato I di tale regolamento. È opportuno aumentare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici che devono essere effettuati su questo prodotto, dato che le prescrizioni sulla certificazione ufficiale, sul campionamento e sulle analisi per i residui di antiparassitari nel paese terzo saranno sospese per questo prodotto.
- (12) Per i lamponi provenienti dalla Serbia, le albicocche secche e le albicocche altrimenti preparate o conservate provenienti dalla Turchia e i limoni della Turchia le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell'Unione e quindi un livello accresciuto di controlli ufficiali non è più giustificato per questi prodotti. È pertanto opportuno sopprimere le voci relative a detti prodotti dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (13) Il codice della nomenclatura combinata indicato per i semi di sesamo negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 comprende i semi di sesamo crudi e trattati. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno che sia i semi di sesamo crudi che quelli trattati siano compresi negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dato che in particolare nel caso dei paesi di origine menzionati negli allegati I e II di detto regolamento i semi di sesamo crudi o trattati presentano gli stessi rischi. Tutte le descrizioni dei prodotti figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 riguardanti i semi di sesamo dovrebbero quindi essere modificate per comprendere sia i semi di sesamo crudi che quelli trattati. Inoltre, al fine di una migliore armonizzazione con la descrizione del prodotto corrispondente a tale codice nella nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾, questi prodotti dovrebbero essere indicati nella versione inglese degli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793 semplicemente con il termine «*Sesamum seeds*» anziché «*Sesame seeds (Sesamum seeds)*».
- (14) Le farine e le polveri di arachidi presentano lo stesso rischio delle forme di tali alimenti e mangimi attualmente elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Tutte le voci degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relative alle arachidi dovrebbero pertanto essere modificate per comprendere le farine e le polveri di arachidi.
- (15) Analogamente, i pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide presentano lo stesso rischio delle forme di tale prodotto attualmente elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Alcune voci dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relative alle arachidi non comprendono le arachidi nella forma sopra menzionata. È pertanto opportuno modificare tutte le voci relative alle arachidi figuranti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per includere i pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide.
- (16) I codici della nomenclatura combinata indicati per i peperoni della specie *Capsicum* (dolci o diversi dai peperoni dolci), provenienti rispettivamente dallo Sri Lanka e dall'India, e per le albicocche, altrimenti preparate o conservate, provenienti dall'Uzbekistan dovrebbero essere modificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di garantire la coerenza con la descrizione di tali prodotti figurante negli allegati I e II di detto regolamento.
- (17) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato I e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (18) La decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione ⁽⁶⁾ vieta l'importazione nell'Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel originari o provenienti dal Bangladesh. Essa è stata adottata a seguito di numerose notifiche trasmesse con il sistema RASFF a causa della presenza di un'ampia varietà di ceppi di salmonella, tra cui la *Salmonella* Typhimurium, riscontrata in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid») del Bangladesh.
- (19) Il Bangladesh non ha presentato un piano d'azione soddisfacente. Per questo motivo non si può concludere che le garanzie fornite dal Bangladesh siano sufficienti per far fronte ai gravi rischi per la salute umana individuati precedentemente. È pertanto opportuno che le misure urgenti stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE restino in vigore.

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 34).

- (20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione ⁽⁷⁾ sospende l'importazione nell'Unione di fagioli secchi dei codici NC 0713 39 00, 0713 35 00 e 0713 90 00 originari dalla Nigeria a causa della continua presenza di diclorvos. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione ⁽⁸⁾ ha prorogato la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 fino al 30 giugno 2022, al fine di permettere alla Nigeria di attuare misure appropriate di gestione del rischio e di fornire le garanzie richieste.
- (21) Le norme stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 sono sostanzialmente collegate, poiché riguardano tutte l'istituzione di misure supplementari che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi a causa di un rischio individuato e che si applicano a seconda della gravità del rischio. È quindi opportuno facilitare l'applicazione corretta e completa delle norme pertinenti riunendo in un unico atto le disposizioni concernenti l'incremento temporaneo dei controlli ufficiali di determinati alimenti e mangimi di origine non animale e le rispettive misure di emergenza. La decisione di esecuzione 2014/88/UE e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 dovrebbero pertanto essere abrogati e le loro disposizioni dovrebbero essere trasferite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, il quale dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (22) Ai fini della certezza del diritto è opportuno prevedere che gli Stati membri possano autorizzare l'ingresso nell'Unione delle partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda e di peperoni della specie *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan che non sono accompagnate da un certificato ufficiale e dai risultati del campionamento e delle analisi qualora abbiano lasciato il paese d'origine, o il paese di spedizione se tale paese è diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera b bis):

«b bis) la sospensione dell'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II bis»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a meno che il loro peso netto non sia superiore a 30 kg:

a) le partite di alimenti e mangimi inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all'immissione sul mercato;

b) le partite di alimenti e mangimi che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinati al consumo o all'uso personale;

c) le partite non commerciali di alimenti e mangimi spediti a persone fisiche che non sono destinati all'immissione sul mercato;

d) le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici.»;

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 8).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria, per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (GU L 196 del 24.7.2019, pag. 3).

2) il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«CONDIZIONI SPECIALI DI INGRESSO NELL'UNIONE E DI SOSPENSIONE DELL'INGRESSO NELL'UNIONE PER DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI»;

3) è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Sospensione dell'ingresso nell'Unione

1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II bis.
2. Il paragrafo 1 si applica agli alimenti e ai mangimi destinati all'immissione sul mercato dell'Unione e agli alimenti e mangimi destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione.»;
- 4) gli allegati I e II sono modificati in conformità all'allegato al presente regolamento;
- 5) è inserito un allegato II bis in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazioni

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 e la decisione di esecuzione 2014/88/UE sono abrogati.
2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Articolo 3

Misure transitorie

Le partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda e di peperoni della specie *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan che hanno lasciato il paese di origine, o il paese di spedizione se tale paese è diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono entrare nell'Unione senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono così modificati:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti temporaneamente a un livello accresciuto di controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e ai punti di controllo

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00	20	Bolivia (BO)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Farine e polveri di arachidi	— ex 1208 90 00				
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide (Alimenti e mangimi)	— 2305 00 00				
— Pepe nero (<i>Piper</i>) (Alimenti — non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	Brasile (BR)	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	20
Bacche di Goji/wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> L.) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)	ex 0813 40 95; ex 0810 90 75	10 10	Cina (CN)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	20
Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti — tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	Cina (CN)	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	20
Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0709 30 00		Repubblica dominicana (DO)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	20
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Repubblica dominicana (DO)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁸⁾	50

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
— Peperoni della specie <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			
— Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10			
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)					
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Egitto (EG)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾ ⁽³⁾	20
— Peperoni della specie <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)					
Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90		Etiopia (ET)	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50
— Nocciole con guscio	— 0802 21 00		Georgia (GE)	Aflatossine	50
— Nocciole sgusciate	— 0802 22 00				
— Farine, semolini e polveri	— ex 1106 30 90	40			
— Nocciole, altrimenti preparate o conservate i nocciole	— ex 2008 19 19; ex 2008 19 95;	30 20			
(Alimenti)	ex 2008 19 99	30			
Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90; 1511 90 11; ex 1511 90 19; 1511 90 99	90	Ghana (GH)	Coloranti Sudan ⁽¹⁰⁾	50
Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	India (IN)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾	50
Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	India (IN)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾ ⁽¹²⁾	10
Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0708 20		Kenya (KE)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾	10
Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	20	Cambogia (KH)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾ ⁽¹³⁾	50

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Cambogia (KH)	Residui di anti-parassitari (2) (14)	50
Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Libano (LB)	Rodamina B	50
Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Libano (LB)	Rodamina B	50
Peperoni della specie <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10; ex 0904 21 90; ex 0904 22 00; ex 2005 99 10; ex 2005 99 80	20 11; 19 10; 90 94	Sri Lanka (LK)	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Madagascar (MG)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Farine e polveri di arachidi	— ex 1208 90 00	20			
— Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide (Alimenti e mangimi)	— 2305 00 00				
Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (Alimenti — freschi)	ex 0810 90 20	20	Malaysia (MY)	Residui di anti-parassitari (2)	20
Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90		Nigeria (GN)	<i>Salmonella</i> (2)	50
Miscele di spezie (Alimenti)	0910 91 10; 0910 91 90		Pakistan (PK)	Aflatossine	50

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
Semi di cocomero (Egusi, <i>Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1 207 70 00; ex 1 208 90 00; ex 2008 99 99	10 10 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio	— 1 202 41 00		Senegal (SN)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1 202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Farine e polveri di arachidi	— ex 1208 90 00	20			
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide (Alimenti e mangimi)	— 2305 00 00				
Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Siria (SY)	Rodamina B	50
Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Siria (SY)	Rodamina B	50
Peperoni della specie <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Thailandia (TH)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁵⁾	10
Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento) (Alimenti)	0806 20		Turchia (TR)	Ocratossina A	10
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 21; 0805 22; 0805 29		Turchia (TR)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	5

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
Arance (<i>Alimenti</i> — <i>freschi o essiccati</i>)	0805 10		Turchia (TR)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	10
Melagrane (<i>Alimenti</i> — <i>freschi o refrigerati</i>)	ex 0810 90 75	30	Turchia (TR)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁶⁾	20
Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (<i>Alimenti</i> — <i>freschi, refrigerati o congelati</i>)	0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁷⁾	10
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ (<i>Alimenti</i>)	ex 1212 99 95	20	Turchia (TR)	Cianuro	50
Peperoni della specie <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (<i>Alimenti</i> — <i>freschi, refrigerati o congelati</i>)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Uganda (UG)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	20
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Stati Uniti (US)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Farine e polveri di arachidi	— ex 1208 90 00	20			
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide (<i>Alimenti e mangimi</i>)	— 2305 00 00				
— Pistacchi con guscio	— 0802 51 00		Stati Uniti (US)	Aflatossine	10
— Pistacchi sgusciati	— 0802 52 00				
— Pistacchi tostati (<i>Alimenti</i>)	— ex 2008 19 13; ex 2008 19 93	20 20			
— Albicocche secche	— 0813 10 00		Uzbekistan (UZ)	Solfiti ⁽²⁰⁾	50
— Albicocche, altrimenti preparate o conservate (<i>Alimenti</i>)	— 2008 50				

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽²¹⁾	50
— Basilico (sacro, comune)	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	— ex 0709 99 90	40			
Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	Vietnam (VN)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽²¹⁾	50
Peperoni della specie <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20»	Vietnam (VN)	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽²¹⁾	50

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Residui di amitraz.

⁽⁵⁾ Residui di nicotina.

⁽⁶⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.

⁽⁷⁾ Residui di tolfenpyrad.

⁽⁸⁾ Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p') e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

⁽⁹⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p,p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽¹⁰⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan II (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

⁽¹¹⁾ Residui di acefato.

⁽¹²⁾ Residui di diafentiuron.

⁽¹³⁾ Residui di fentoato.

⁽¹⁴⁾ Residui di clorbufam.

⁽¹⁵⁾ Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

⁽¹⁶⁾ Residui di procloraz.

⁽¹⁷⁾ Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

⁽¹⁸⁾ "Prodotti non trasformati" quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ "Immissione sul mercato" e "consumatore finale" quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

⁽²¹⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
	ex 2008 97 38; ex 2008 97 51; ex 2008 97 59; ex 2008 97 72; ex 2008 97 74; ex 2008 97 76; ex 2008 97 78; ex 2008 97 92; ex 2008 97 93; ex 2008 97 94; ex 2008 97 96; ex 2008 97 97; ex 2008 97 98	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			
— Farine, semolini e polveri di nocciole	— ex 1106 30 90	40			
— Olio di nocciole (Alimenti)	— ex 1515 90 99	20			
— Noci del Brasile con guscio	— 0801 21 00		Brasile (BR)	Aflatossine	50
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio (Alimenti)	— ex 0813 50 31; ex 0813 50 39; ex 0813 50 91; ex 0813 50 99	20 20 20 20			
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Brasile (BR)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	— 2305 00 00				
— Farine e polveri di arachidi (Alimenti e mangimi)	— ex 1208 90 00	20			
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Cina (CN)	Aflatossine	20
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	— 2305 00 00				
— Farine e polveri di arachidi (Alimenti e mangimi)	— ex 1208 90 00	20			
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Egitto (EG)	Aflatossine	20
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	— 2305 00 00				
— Farine e polveri di arachidi (Alimenti e mangimi)	— ex 1208 90 00	20			
— Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	— 0904		Etiopia (ET)	Aflatossine	50
— Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti — spezie essiccate)	— 0910				
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Ghana (GH)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	— 2305 00 00				
— Farine e polveri di arachidi (Alimenti e mangimi)	— ex 1208 90 00	20			

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Gambia (GM)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti prepara- rate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del- l'estrazione dell'olio di ara- chide	— 2305 00 00				
— Farine e polveri di arachidi (Alimenti e mangimi)	— ex 1208 90 00	20			
Noci moscate (<i>Myristica fra- grans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	India (IN)	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	10
Peperoni della specie <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, gri- gliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10; ex 0904 22 00; ex 0904 21 90; ex 2005 99 10; ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	India (IN)	Aflatossine	20
Noci moscate (<i>Myristica fra- grans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00		India (IN)	Aflatossine	20
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		India (IN)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti prepara- rate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del- l'estrazione dell'olio di ara- chide	— 2305 00 00				
— Farine e polveri di arachidi (Alimenti e mangimi)	— ex 1208 90 00	20			

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
Peperoni della specie <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrige- rati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Pakistan (PK)	Residui di anti- tiparassitari ⁽⁴⁾	20
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Sudan (SD)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti prepara- te o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del- l'estrazione dell'olio di ara- chide	— 2305 00 00				
— Farine e polveri di arachidi (Alimenti e mangimi)	— ex 1208 90 00	20			
Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90		Sudan (SD)	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	20
— Fichi secchi	— 0804 20 90		Turchia (TR)	Aflatossine	20
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi	— ex 0813 50 99	50			
— Pasta di fichi secchi	— ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39; ex 2007 99 50; ex 2007 99 97	50 20 01; 02 31 21			
— Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i mi- scugli	— ex 2008 97 12;	11			
	ex 2008 97 14;	11			
	ex 2008 97 16;	11			
	ex 2008 97 18;	11			
	ex 2008 97 32;	11			
	ex 2008 97 34;	11			
	ex 2008 97 36;	11			
	ex 2008 97 38;	11			
	ex 2008 97 51;	11			
	ex 2008 97 59;	11			
	ex 2008 97 72;	11			
	ex 2008 97 74;	11			
ex 2008 97 76;	11				
ex 2008 97 78;	11				
ex 2008 97 92;	11				
ex 2008 97 93;	11				
ex 2008 97 94;	11				
ex 2008 97 96;	11				

- b) l'incertezza di misura del risultato dell'analisi;
 c) il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e
 d) il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata con un solvente acidificato. L'analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sul sito web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

- (⁴) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
- (⁵) Residui di carbofuran.
- (⁶) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.
- (⁷) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
- (⁸) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

2. Alimenti composti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Alimenti composti contenenti uno dei prodotti elencati nella tabella 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in una quantità superiore al 20 % di un singolo prodotto o come somma di vari prodotti elencati

Codice NC (¹)	Descrizione (²)
ex 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili»

(¹) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con "ex".

(²) La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" della NC dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori spiegazioni sulla portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.

2. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è inserito il seguente allegato II bis:

«ALLEGATO II bis

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 11 bis

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (¹)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio
— Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel ("Piper betle") (Alimenti)	— 1404 90 00 (²)		Bangladesh (BD) (³)	<i>Salmonella</i>

Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio
— Prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi (Alimenti)	— 0713 35 00 — 0713 39 00 — 0713 90 00		Nigeria (NG)	Residui di antiparassitari»

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel ("Piper betle"), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽³⁾ Paese di origine e/o paese di spedizione.